

Udine, 07 Giugno 2021

OGGETTO: Fondo di solidarietà per le attività professionali (cfr. Codici ATECO in calce) – Attivazione con effetto retroattivo da marzo 2020 – Versamento della contribuzione progressa al FSAP e recupero della contribuzione versata al FIS.

Circolare numero 017/2021

In breve

Nel mese di marzo 2020 è stato emanato il Decreto Interministeriale che ha reso operativo il Fondo di solidarietà per le attività professionali (FSAP). Si tratta di un Fondo, istituito presso l'Inps, che fornisce provvidenze simili a quelle della cassa integrazione.

La recente Circolare Inps n.77/2021 del 26 maggio ha individuato, attraverso i codici ATECO riportati in calce alla presente, le aziende interessate all'applicazione del Fondo di solidarietà per le attività professionali per le quali dovranno essere effettuate, con effetto retroattivo, operazioni di conguaglio o di versamento dei contributi Inps.

Considerata la complessità della materia si rinvia al contenuto dell'approfondimento.

Approfondimento

Con il D.Lgs. 148/2015 di riforma degli ammortizzatori sociali il legislatore ha realizzato una prima parziale estensione della cassa integrazione a settori tradizionalmente privi di ammortizzatori sociali. Invece che estendere gli ammortizzatori tradizionali a tutti i settori il legislatore ha preferito ricorrere alla costituzione di appositi Fondi settoriali con lo scopo di garantire ai dipendenti privi di ammortizzatori provvidenze simili a quelle della cassa integrazione.

In particolare il decreto citato ha:

- concesso ai settori dell'artigianato e della somministrazione, tradizionalmente privi della cassa integrazione, la possibilità di adeguare i propri fondi bilaterali al fine di garantire ai lavoratori prestazioni similari a quelle delle aziende soggetta alla cassa integrazione;
- concesso la possibilità alle parti sociali di costituire – nei settori diversi dall'artigianato e dalla somministrazione – appositi Fondi di solidarietà bilaterali (FSB), al fine di garantire ai dipendenti prestazioni similari a quelle previste dalla cassa integrazione;
- istituito il Fondo di integrazione salariale (FIS) la cui contribuzione è stata resa obbligatoria per le aziende che impiegano più di 5 dipendenti appartenenti a settori non coperti né dalla cassa integrazione né da altri fondi alternativi.

Considerato quanto sopra si noti che il Fondo di integrazione salariale (FIS) è alternativo ai Fondi di solidarietà bilaterali (FSB) nel senso che, nei settori in cui vengono costituiti i FSB, non può essere applicato il FIS.

Fondo di solidarietà per le attività professionali (FSAP)

Con Accordo del 03.10.2017, le parti sociali hanno costituito il Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali. L'Accordo è stato recepito in legge con il Decreto Interministeriale n.104125 del 27.12.2019, pubblicato sulla G.U. n.53 del 02.03.2020. L'effettiva operatività del Fondo – costituito presso l'Inps – è stata rinviata al 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.. In conseguenza il Fondo avrebbe dovuto iniziare ad operare a partire dal marzo 2020 provvedendo, da un lato, a riscuotere la contribuzione e dall'altro ad erogare le prestazioni.

Come noto a marzo 2020 eravamo in piena pandemia, l'Inps era impegnato nella gestione degli ammortizzatori Covid e conseguentemente non ha fornito istruzioni circa l'operativa del nuovo Fondo

(FSAP). Solo lo scorso 26 maggio l'Istituto, con circolare 77/2021, ha emanato le prime indicazioni che di seguito si riassumono.

Campo di applicazione e decorrenza

L'individuazione delle attività professionali interessate all'applicazione del FSAP avviene sulla base dei codici ATECO il cui elenco è riportato in calce alla presente. La decorrenza ha effetto retroattivo a partire dal marzo 2020.

Sovrapposizione della contribuzione versata al FIS con la contribuzione dovuta al FSAP

L'accordo costitutivo del FSAP è stato stipulato in relazione a un settore già rientrante nell'ambito di applicazione del FIS. I datori di lavoro del relativo settore dalla data di decorrenza del nuovo Fondo di solidarietà delle attività professionali – ai fini dell'obbligo contributivo – rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più destinatari della disciplina del FIS.

Si noti che la contribuzione al FSAP è la medesima del FIS nel senso che ad entrambi i Fondi sono dovute le medesime quote, ovvero:

- un contributo ordinario dello 0,65% (di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti;
- un contributo ordinario dello 0,45% (di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori) per i datori di lavoro che occupano meno di 15 dipendenti.

L'unica differenza è che il FIS si applica ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti mentre l'FSAP si applica ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 3 dipendenti.

Indicazioni per il versamento della contribuzione arretrata

In pratica ora si verificano le seguenti situazioni:

- a) i datori di lavoro che hanno occupato mediamente più di 5 dipendenti hanno versato la contribuzione al FIS invece che al FSAP, ma la contribuzione ha il medesimo importo;
- b) i datori di lavoro che hanno occupato mediamente più di 3 dipendenti e fino a 5 non hanno versato la contribuzione al FIS in quanto non dovuta, ma avrebbero dovuto versare la contribuzione al FSAP, cosa che – mancando le istruzioni Inps – non era possibile effettuare.

Secondo le istruzioni fornite dall'Inps:

1. nel caso a) sopra evidenziato, occorre versare la contribuzione arretrata dovuta al FSAP con effetto retroattivo da marzo 2020 e nel contempo conguagliare il versamento già effettuato al FIS per il medesimo periodo. Tale operazione è neutra per le aziende nel senso che le operazioni di conguaglio possono essere effettuate sulla medesima denuncia contributiva;
2. nel caso b) sopra evidenziato, occorre versare la contribuzione arretrata con effetto retroattivo da marzo 2020. Tale operazione comporta un versamento effettivo (2/3 a carico aziende e 1/3 a carico lavoratore) in quanto le aziende, non avendo versato la contribuzione al FIS in quanto non dovuta, non hanno poste da mettere a conguaglio;
3. a decorrere dal mese di maggio 2021 cessa la contribuzione al FIS ed inizia la contribuzione al FSAP;
4. le operazioni di conguaglio e versamento devono essere effettuate – senza applicazione di sanzioni né interessi – al più tardi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione delle istruzioni Inps, ovvero entro il 16 di agosto e quindi con il flusso uniemens relativi al mese di luglio.

Considerato il notevole ritardo con cui sono state emanate le istruzioni Inps (26 maggio), vista la complessità delle operazioni di conguaglio e versamento da effettuare, questo Studio provvederà ad effettuare le operazioni richieste non prima della scadenza sopra indicata.

Con particolare riferimento alle aziende che hanno impiegato più di 3 e fino a 5 dipendenti, il versamento previsto, come detto, dovrà comprendere oltre alla quota a carico dell'azienda anche la quota a carico del lavoratore, si rende quindi necessario procedere alla relativa trattenuta in cedolino che con riguardo agli arretrati avverrà come sopra indicato, mentre per la quota di competenza maggiorata verrà applicata già sulla corrente elaborazione. Segnaliamo che, nel caso in cui il pagamento dello stipendio sia stato effettuato senza tale trattenuta, lo scrivente Studio provvederà al recupero della differenza automaticamente dalla prossima elaborazione.

Desta non poca perplessità la necessità di effettuare le operazioni di conguaglio all'interno di gestioni appartenenti al medesimo ente, nel senso che l'Inps ben avrebbe potuto, più semplicemente, effettuare una partita di giro dal FIS al FSAP. Appare inoltre discutibile la pretesa dell'Inps di ricevere la contribuzione arretrata a partire da marzo 2020 posto che le aziende non hanno alcuna possibilità di ricevere le prestazioni con effetto arretrato.

ATECO	DESCRIZIONE ATECO	CSC	CA
47.73.10	Farmacie	70205	(1)
69.10.10	Attività degli studi legali	70701	
69.10.20	Attività degli studi notarili	70701	
69.20.11	Servizi forniti da dottori commercialisti	70701	
69.20.12	Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali	70701	
69.20.13	Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi	70701	
69.20.15	Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi	70708	(2)
69.20.15	Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi	70701	
69.20.20	Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci	70708	(2)
69.20.30	Attività dei consulenti del lavoro	70701	
71.11.00	Attività degli studi di architettura	70701	
71.12.10	Attività degli studi di ingegneria	70701	
71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata	70708	(2)
71.12.30	Attività tecniche svolte da geometri	70701	
71.12.40	Attività di cartografia e aerofotogrammetria	70708	(2)
71.12.50	Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria	70708	(2)
71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti	70701	
71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti processi e sistemi	70701	
71.20.22	Attività per la tutela di beni di produzione controllata	70701	
72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie	70701	
72.19.01	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia	70701	
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria	70701	
74.90.11	Consulenza agraria fornita da agronomi	70708	(2)
74.90.12	Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari	70708	(2)
74.90.91	Attività tecniche svolte da periti industriali	70708	(2)
74.90.93	Altre attività di consulenza tecnica n.c.a.	70708	(2)
74.90.99	Altre attività professionali n.c.a.	70708	(2)
75.00.00	Servizi veterinari	70702	
86.21.00	Servizi degli studi medici di medicina generale	70702	
86.22.01	Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi	70702	
86.22.02	Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale	70702	
86.22.03	Attività dei centri di radioterapia	70702	
86.22.04	Attività dei centri di dialisi	70702	
86.22.05	Studi di omeopatia e di agopuntura	70702	
86.22.06	Centri di medicina estetica	70702	
86.22.09	Altri studi medici specialistici e poliambulatori	70702	
86.23.00	Attività degli studi odontoiatrici	70702	
86.90.11	Laboratori radiografici	70702	
86.90.12	Laboratori di analisi cliniche	70702	
86.90.13	Laboratori di igiene e profilassi	70702	
86.90.21	Fisioterapia	70702	
86.90.29	Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.	70702	
86.90.30	Attività svolta da psicologi	70702	
86.90.41	Attività degli ambulatori tricologici	70702	
88.10.00	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili	70704	
90.03.01	Attività dei giornalisti indipendenti	70701	
93.19.92	Attività delle guide alpine	70401	(3)

(1) solo tra +3 e ≤50; (2) escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e ≤15;

(3) se con 3X o 3B solo tra +3 e ≤15